



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 2660 DEL 19 DIC. 2019

Oggetto: Approvazione schema di convenzione/contratto da stipularsi con la Società Aeroportuale Calabrese S.P.A. (SACAL) e autorizzazione alla firma.

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal sostituto Direttore del Dipartimento di Emergenza - Urgenza e Accettazione

STRUTTURA PROPONENTE : Dipartimento di Emergenza - Urgenza e Accettazione

Il sostituto Direttore del Dipartimento di Emergenza - Urgenza e Accettazione propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Gaspare Muraca)

Il sostituto Direttore D.E.U.A.
(Dr. Lucio Cosentino)

Visto del sostituto Direttore del Dipartimento di Emergenza - Urgenza e Accettazione

Il sostituto Direttore D.E.U.A.
(Dr. Lucio Cosentino)

PREMESSO CHE la Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (SACAL) è il soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria;

CHE la SACAL, in particolare, in virtù della convenzione trentennale sottoscritta in data 4.9.2017 con l'E.N.A.C., è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Crotone;

CHE la suddetta SACAL, nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni alla stessa derivanti dalla summenzionata convenzione, deve garantire ed assicurare, tra l'altro, il Servizio di Presidio Medico di Primo Soccorso Sanitario presso il predetto Aeroporto di Crotone;

CHE l'art. 28, co. 6 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che il Servizio di Presidio Medico di Primo Soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con l'E.N.A.C. per la gestione totale dello scalo;

CHE in virtù di quanto sopra, con decorrenza 01.01.2020, la SACAL dovrà mantenere il Presidio Sanitario Aeroportuale a propria cura e spese;

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico sullo scalo aeroportuale di Crotone, senza pregiudizio per gli utenti aeroportuali, la SACAL ha ritenuto opportuno avviare specifiche trattative con questa ASP;

DATO ATTO CHE questa ASP, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra la SACAL, con nota prot. n. 57883 del 12.12.2019, ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio in parola per un importo giornaliero di € 684,74 (seicentottantaquattro/74);

RILEVATA l'occorrenza di stipulare apposito accordo finalizzato a regolamentare le condizioni e le modalità di espletamento, da parte di questa ASP, del Servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l'Aeroporto di Crotone;

VISTO lo schema di accordo di convenzionale/contratto avente prot. n. 111/2019/RCA, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stesso;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

1. PRENDERE ATTO, APPROVARE E AUTORIZZARE alla firma lo schema di accordo convenzionale/contratto predisposto dalla SACAL avente prot. n. 111/2019/RCA, regolamentante le condizioni e le modalità di espletamento, da parte di questa ASP, del Servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l'Aeroporto di Crotone, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. PRECISARE CHE l'affidamento da parte di SACAL a questa ASP del Servizio di Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale presso lo scalo di Crotone secondo le modalità

previste dal rispettivo Documento di Rischio Sanitario, che prevede un importo giornaliero di € 684,74 (seicentottantaquattro/74), decorrerà dal 01.01.2020, per un periodo di un (1) anno, rinnovabile previo accordo tra le parti;

3. DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere il presente provvedimento :

- alla SACAL S.p.A. all'indirizzo mail pec sacalspa@legalmail.it,
- al Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" all'indirizzo mail pec dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
- alla Struttura Commissariale per il PdR all'indirizzo mail pec commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dr. Pietro L. Brisinda



Il Direttore Generale ff
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 19 DIC. 2019 con protocollo n.

189

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

Anna Giordano

Protocollo n. 111/2019/RCA

CONTRATTO TRA

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, iscritta al Registro delle imprese di Catanzaro, con P.I. / cod. fisc. 01764970792 e REA n. 0134480, di seguito denominata anche "SACAL", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Arturo De Felice, che interviene al presente atto in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/07/2017,

E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, con sede legale in Crotone -Centro Direzionale "Il Granaio" Via Mario Nicoletta, 88900, Crotone, CF/P.IVA 01997410798, di seguito denominata anche "ASP", in persona del Direttore Generale F.F., dott.ssa Maria P. Bernardi, domiciliato per la carica presso la sede sociale. (La SACAL e l'ASP nel prosieguo congiuntamente definiti anche "Parti" e, ciascuno, come una "Parte").

PREMESSO CHE

- ✓ SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, di seguito collettivamente definiti anche gli "Aeroporti");
- ✓ SACAL, in particolare, è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Crotone in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 4 settembre 2017 con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, resa efficace inter alia giusto Decreto Interministeriale Prot. n. 07-26/02/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2019, avente ad oggetto la "Concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Crotone per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Crotone" (di seguito, anche "Convenzione");
- ✓ SACAL, nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni alla stessa derivanti dalla Convenzione, deve garantire ed assicurare, tra l'altro, il Servizio di Presidio Medico di Primo Soccorso Sanitario presso il predetto Aeroporto di Crotone (di seguito, anche "Servizio" ovvero "Prestazione");
- ✓ l'art. 28, c.6, della Legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che il Servizio di Pronto Soccorso è assicurato con oneri a carico del Gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la Convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo e, pertanto, con decorrenza 01.01.2020 SACAL dovrà mantenere il Presidio Sanitario Aeroportuale a propria cura e spese;
- ✓ al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico sullo scalo di Crotone, senza pregiudizio per gli utenti aeroportuali, SACAL ha ritenuto opportuno avviare trattative con la locale **Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone** (cfr. nota SACAL dell'11.12.2019, prot. n. 972/2019);
- ✓ a seguito delle interlocuzioni intercorse tra la SACAL e l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone**, quest'ultima, con comunicazione del 12.12.2019, ha manifestato la propria irrevocabile disponibilità allo svolgimento del Servizio in parola per un importo giornaliero di Euro 684,74 (seicentoottantaquattro/74);
- ✓ l'Azienda Sanitaria Provinciale è il primo interlocutore di SACAL per la redazione del Documento di Rischio Sanitario, in quanto unico soggetto competente;
- ✓ la quotazione economica per l'esecuzione del Servizio è in linea con i prezzi di mercato;
- ✓ il Presidente del C.d.A. SACAL, preso atto delle relazioni svolte dalle funzioni aziendali, ricorrendone i presupposti di legge, ha disposto l'Affidamento del servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale presso lo scalo di Crotone, per un importo giornaliero di Euro 684,74, secondo le modalità previste dal rispettivo Documento di Rischio Sanitario, con decorrenza 01.01.2020 per un periodo di 1 (uno) anno, rinnovabile previo accordo tra le Parti, a favore dell'**Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone**;
- ✓ con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASP dichiara e garantisce di conoscere le prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo a carico dei soggetti autorizzati all'accesso in ambito aeroportuale e si impegna, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a far conoscere e a far rispettare le stesse prescrizioni ai propri dipendenti, collaboratori, subcontraenti e fornitori.

Tutto ciò premesso, vista la Determina del 17/12/2019, prot. n. 977/2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto indefettibile del presente atto (di seguito, definita anche "Convenzione") e hanno forza di patto vincolante tra le Parti.

ART. 1 OGGETTO CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO PRESSO L'AEROPORTO DI CROTONE

1.1 Oggetto della presente Convenzione è l'organizzazione, la messa a disposizione e la gestione del Servizio di primo soccorso all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Crotone, secondo quanto previsto dal Documento Enac "2014/1-LG Ed. n. 1 del 1 Ottobre 2014", da parte ASP su richiesta della SACAL la quale, nella sua citata veste di Concessionaria per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, è onerata della messa a disposizione in modalità continuativa del servizio di primo soccorso sanitario in ambito aeroportuale.

1.2 La ASP, che ha fra i suoi compiti istituzionali anche la organizzazione e la gestione della risposta alla emergenza territoriale, ha la legittimazione, nonché la capacità tecnica ed economica, per fornire il Servizio attraverso l'utilizzo di risorse proprie o acquisite da soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale in convenzione con l'Azienda, rispetto ai quali l'ASP certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze;

1.3 Il Documento di Valutazione del Rischio Sanitario, elaborato da SACAL, citato nelle Premesse e che si intende integralmente richiamato, costituendone parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ha permesso alle Parti di definire la tipologia prestazionale di copertura necessaria del Servizio che si sostanzia nella presenza presso lo scalo di Crotone:

di un medico (specializzato in primo soccorso) per la durata di apertura dello Scalo (12 ore al giorno); e di nr. 1 auto ambulanza tipo A (con defibrillatore ed i medicinali integrati, se necessario, con quelli previsti della cd. Scorta Intangibile) con autista soccorritore in coincidenza di arrivo e decollo dei voli schedati sull'aeroporto di Crotone, almeno 2 ore prima e 30 minuti dopo ogni decollo; in considerazione dell'attuale attività volativa, tale presenza viene stimata in 5 ore/giorno, secondo un programma presenze da concordare tra le Parti.

1.4 La ASP garantisce che il personale che opera presso l'Aeroporto è in possesso della *clinical competence* necessaria per operare in situazioni tempo dipendenti, secondo gli standard previsti dall'accreditamento. Il personale che opera all'interno del sedime aeroportuale è, infatti, personale formato e operante all'interno del sistema dell'emergenza, in grado di operare un triage professionale, con allertamento motivato della C.O. 118.

1.5 Durante il periodo di vigenza della Convenzione il SUEM 118 gestirà per conto SACAL le - Scorte Intangibili (di seguito, anche "SI"). SACAL, a sua volta, assicurerà il reintegro del materiale in scadenza, il supporto logistico ed infrastrutturale per l'immagazzinamento ed il trasporto delle SI e qualsiasi altra esigenza legata alla gestione delle SI e delle emergenze aeroportuali.

1.6 il personale impiegato nel Servizio dovrà essere presente presso l'Aeroporto di Crotone secondo il "programma presenza" da concordare tra le Parti secondo quanto definito nel Documento Di Rischio Sanitario e in funzione dell'operatività dello scalo.

Nell'ambito della presente Convenzione, l'ASP ha indicato quale Responsabile del Procedimento il dott. Gaspare Muraca (Responsabile del Servizio SUEM).

Al fine di evitare dubbi interpretativi, le Parti precisano e si danno reciprocamente atto che nella presente Convenzione l'offerta ed il conseguente Corrispettivo (come *infra* definito) è ferma, immodificabile e vincolante anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'Art. 1329 Codice Civile.

ART.2 -OBBLIGAZIONI SUPPLEMENTARI

2.1 La ASP, per l'attività di cui all'art. 1, può avvalersi di mezzi e personale propri o di soggetti che operano in convenzione con ASP per il servizio di emergenza territoriale.

2.2 La ASP si obbliga a fornire le opportune indicazioni qualora espleti il Servizio con personale di soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale, ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che ad essa perverranno da parte di SACAL e delle Autorità competenti in ambito aeroportuale, impegnandosi ad osservarle scrupolosamente per tutto quanto riguarda l'accesso in aeroporto, l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali (espressamente inclusi tutti gli aspetti di safety e security) e l'utilizzo di mezzi ed attrezzature in zone interne al sedime aeroportuale.

2.3 in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro la ASP esonera da qualsiasi tipo di responsabilità la SACAL, riguardo l'osservanza delle prescrizioni disposte dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di trattamento

previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale, nonché in merito alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori, dovendo prontamente conformarsi ad ogni modifica od integrazione della futura disciplina normativa.

2.4 La ASP assume la totale responsabilità per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o responsabilità del proprio personale o di quello da essa incaricato, potesse derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi). La SACAL, di conseguenza, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle strumentazioni e apparecchiature che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio, salvo cause direttamente ad essa imputabili.

2.5 La ASP prima della stipula della Convenzione, dovrà effettuare un sopralluogo ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, allo scopo di informarsi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta dalla SACAL a seguito dell'attività di coordinamento di cui al comma precedente, al fine di ottemperare all'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.81/08. La ASP si impegna a collaborare con la SACAL e nello specifico con il Servizio di Prevenzione e Protezione interno della SACAL, per redigere o integrare il Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI), da allegare alla Convenzione, quale parte integrante della stessa, prima della sua sottoscrizione. Al fine di ottemperare all'art. 36 del D.Lgs 81/08, la ASP dovrà integrare la formazione/informazione del proprio personale nonché fornire le informative alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte dalla SACAL.

2.6 In ottemperanza all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/08, tutto il personale impiegato dalla ASP o dalla organizzazione affidataria del Servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'impresa da cui dipende. Nei casi in cui il tesserino aeroportuale rilasciato dalla Direzione Aeroportuale (Carta d'identità aeroportuale) ai sensi di ordinanza ENAC, ottemperi a quanto prescritto dall' art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08, questi può essere utilizzato in sostituzione di quello predisposto dall'azienda. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

2.7 In caso di reiterate violazioni da parte del personale alle prescrizioni di sicurezza, la SACAL si riserva il diritto di chiedere, in modo unilaterale e non appellabile da parte della ASP, l'allontanamento e la sostituzione immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso la ASP dovrà nominare e rendere operativa una nuova persona avente analoghe mansioni.

2.8 La ASP si impegna a redigere, in collaborazione con SACAL il "Documento di funzionalità del PSA", da sottoporre a valutazione di ENAC, e l'eventuale aggiornamento del "Documento di Valutazione del rischio Sanitario".

2.9 Fermo restando la priorità di intervento in caso di emergenza/incidente, la ASP si impegna ad organizzare ed erogare, a titolo gratuito, corsi di primo/pronto soccorso per il personale aeroportuale, utilizzando le strutture SACAL.

2.10 La ASP si impegna a ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, contribuzione e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto a qualsiasi titolo all'attività oggetto della presente Convenzione, e terrà comunque manlevata ed indenne la SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta ovvero addebito, anche relativa a spese legali, relativamente al suddetto personale. La ASP prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa, retributiva, contributiva e previdenziale relativamente ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. In particolare, la ASP si impegna ad avvalersi per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente Convenzione solo ed esclusivamente di propri lavoratori subordinati non potendo utilizzare lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempimento da parte della ASP, la SACAL avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione per fatto e colpa dell'ASP. Non comporterà acquiescenza ovvero rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o altri rimedi di legge l'eventuale tolleranza da parte della SACAL nei confronti di inadempimenti della ASP. A tal fine l'ASP si obbliga per tutta la durata della presente Convenzione a fornire alla SACAL copia della

seguente documentazione: (a) documentazione attestante la posizione INPS e INAIL della Società; (b) autocertificazione in merito al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nel Servizio oggetto del presente Convenzione; (c) elenco dei lavoratori impiegati nel Servizio.

La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa di risoluzione della presente Convenzione ai termini dell'art. 1456 Codice Civile.

ART.3 -VERIFICHE, CONTROLLI E INDICATORI DI SERVIZIO.

3.1 La SACAL e la ASP concordano che in caso di c.d. maxi-emergenza ovvero di sinistro aereo, siano applicati i protocolli previsti dal P.E.A. Piano di Emergenza Aeroportuale, in base ai quali è garantita specifica formazione di tutti gli attori aeroportuali, compresi gli operatori del primo soccorso interno, nelle apposite esercitazioni svolte durante l'anno, anche in relazione all'utilizzo e alla collocazione di presidi sanitari messi a disposizione dalla SACAL.

3.2 la SACAL si riserva la facoltà di richiedere, tramite motivata comunicazione, di non avvalersi del personale che venga ritenuto non idoneo dal punto di vista comportamentale all'espletamento del Servizio di cui alla presente Convenzione.

ART.4 -CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO NELL'AMBITO DELL'AEROPORTO DI CROTONE

4.1 Le tariffe relative alle prestazioni oggetto della Convenzione devono garantire l'integrale copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla ASP:

4.2 Per la tutta la vigenza della presente Convenzione (anni 1) il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, fisso e non modificabile per l'espletamento del Servizio, viene tra le Parti quantificato, stabilito e definito in Euro 684,74 giornaliero (Euro seicentottantaquattro/74), di seguito, anche "Corrispettivo". L'attività è esente IVA.

4.3 la ASP non potrà esigere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione, anche a titolo di rimborso spese (es. spese per la verifica, costi di viaggio e trasferta e di ogni altro costo relativo in via diretta e/o indiretta alla prestazione del Servizio oggetto del presente Convenzione, ivi compresi i costi relativi al rilascio del Permesso per l'accesso in zona *airside*) essendosene di ciò tenuto conto nella quantificazione e definizione del Corrispettivo.

4.5 Per il Servizio reso l'Appaltatore dovrà emettere fattura trimestrale posticipata.

4.6 Le fatture dovranno essere inviate tramite il SDI indicando il codice destinatario SUBM70N.

4.7 Le PEC per le notifiche è:

- sacalspa@legalmail.it

4.8 I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica di conformità del Servizio nonché di regolarità retributiva, contributiva e fiscale dell'ASP da parte del Responsabile del Procedimento; nella ipotesi in cui il Responsabile del Procedimento dovesse riscontrare dette anomalie/irregolarità, il pagamento delle fatture verrà sospeso dalla data di contestazione di SACAL.

4.9 Detto importo sarà erogato mediante bonifico bancario.

4.10 In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SACAL.

4.11 SACAL acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, la cui regolarità, si precisa per quanto necessario, è condizione per il pagamento del Corrispettivo di cui al presente art. 4.

4.12 Su tutte le fatture dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Convenzione e il relativo codice CIG.

ART5 -RESPONSABILITA DELLA ASP

5.1 La ASP assume l'esclusiva responsabilità, esonerando in tutto la SACAL, per ogni tipo di danno diretto o indiretto, derivante dalla condotta della stessa e dei propri dipendenti o terzi da essa incaricati all'espletamento del Servizio che potesse verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente Convenzione.

ART.6 -ASSICURAZIONI

6.1. La ASP deve provvedere alla adeguata copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento in ambito aeroportuale della sua attività, secondo le indicazioni che le saranno fornite dai competenti Uffici di SACAL.

6.2. In particolare, alla firma della presente Convenzione, la ASP stipulerà e manterrà in vigore per tutta la durata del rapporto, le seguenti assicurazioni:

a. polizza contro gli infortuni RCT/RCO per tutto il personale dipendente o di terzo incaricato dell'espletamento dei Servizi di cui alla presente Convenzione, richiedendo SACAL che tutto il personale impiegato da ASP sia munito di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale a copertura della responsabilità

civile di ASP e delle persone dell'operato delle quali è responsabile per legge per danni causati a terzi — persone cose e animali - nell'esercizio, nell'ambito aeroportuale, dell'attività di PSSA.

SACAL richiede un massimale RCT/RCO non inferiore a Euro 15.000.000,00 (leggasi quindici milioni). La suddetta copertura assicurativa deve specificamente prevedere le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti degli altri operatori aeroportuali, che lavorino nei luoghi in cui l'ASP opererà al fine dell'espletamento del servizio PSSA;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche relativamente ai dipendenti di SACAL;
- clausola che preveda i danni causati da veicoli a motore non targati, mezzi meccanici e altre macchine in occasione del loro impiego durante lo svolgimento dell'attività di PSSA oggetto della presente Convenzione, quando l'uso dei veicoli, mezzi e macchine non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della ex-legge 990/69 e s.m.i.

b. polizza per la responsabilità civile auto RCA; qualora l'ASP utilizzi mezzi propri all'interno dell'air side, deve stipulare, copertura assicurativa per l'utilizzo di veicoli a motore targati, nella quale sia espressamente indicato che la polizza è valida anche per danni cagionati all'interno dell'area volo dell'Aeroporto di Crotone, inclusi danni agli aeromobili;

SACAL richiede che tale polizza non abbia massimale inferiore a Euro 7.000.000,00 (diconsi sette milioni)

6.3 La stipula delle suddette assicurazioni, non solleva la ASP dalla responsabilità per i danni causati dalla stessa o dei terzi incaricati dell'espletamento del Servizio. Eventuali danni, attribuibili e/o causati dall'opera del personale sanitario interessato, che non fossero indennizzabili dalle polizze assicurative, ovvero compresi nelle franchigie e/o eccedenze rispetto ai massimali di polizza, resteranno, infatti, a carico della stessa sub-concessionaria.

6.4 SACAL non sarà tenuta a risarcire alla ASP alcun danno subito da persone e da cose di sua proprietà in conseguenza di azioni di fulmine, caduta di aeromobili, incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o altri danni del genere.

ART.7 - DURATA, PROROGA, SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE.

7.1 La presente Convenzione è valida ed efficace tra le Parti a decorrere dall'1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020. *dicembre 2020*

7.2 Il presente accordo potrà essere rinnovato, previo assenso scritto tra le Parti, fatta salva la facoltà di disdetta da parte di entrambe le Parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in qualsiasi momento e senza necessità di esplicitarne le ragioni. È escluso il tacito rinnovo.

7.3 Le Parti si riservano la facoltà di sciogliere anticipatamente e consensualmente l'efficacia della presente Convenzione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni e modalità di organizzazione e svolgimento dei Servizi di primo soccorso all'interno dell'Aeroporto di Crotone.

ART.8 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO NELL'AMBITO DELL' AEROPORTO DI CROTONE

8.1 Le Parti riconoscono a SACAL la facoltà unilaterale di revocare l'affidamento del Servizio di primo soccorso sanitario nell'ambito dell'Aeroporto di Crotone, prima della scadenza del termine di durata della presente Convenzione, nel caso in cui si verifichi tassativamente una delle seguenti ipotesi:

- a) revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui al punto 2) delle Premesse alla presente Convenzione;
- b) il mutamento delle esigenze di organizzazione dei servizi di primo soccorso sanitario nell'ambito aeroportuale, in esito a modifica normativa o regolamentare e/o ad ordine dell'Autorità;
- c) grave inadempimento da parte della ASP degli obblighi discendenti dalla presente Convenzione e dalla legge.

8.2 In ogni caso, la revoca sopra detta sarà comunicata per iscritto ad ASP con eventuale fissazione di un congruo termine per rimuovere le cause che dovessero essere alla stessa imputabili; in tali ipotesi la revoca sarà pienamente efficace una volta decorso tale termine senza che la ASP abbia provveduto a rimuovere le predette cause.

PARTE II - CONCESSIONE LOCALI PSSA

ART.9 - OGGETTO

9.1 Ai fini del migliore espletamento del servizio PSSA, SACAL concede in comodato d'uso gratuito ad ASP la disponibilità di locali all'interno dell'Aeroporto di Crotone, come da planimetria, che sottoscritta dalle Parti viene allegata alla presente Convenzione.

9.2. I termini e le condizioni del predetto rapporto di comodato d'uso gratuito dei locali di cui sopra, visti e graditi dalla ASP nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, saranno disciplinati con separato accordo.

ART.10 - DURATA, DECORRENZA, REVOCA.

10.1 Il comodato d'uso di cui al precedente articolo avrà decorrenza dal 01.01.2020 ed avrà la medesima durata della presente Convenzione, essendo assoggettato alle stesse cause di revoca, risoluzione ed eventuale rinnovo della Convenzione.

10.2 La restituzione dei suddetti locali da parte della ASP dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di SACAL.

ART.11 - RICONSEGNA LOCALI

11.1 Alla scadenza della Convenzione, o precedentemente, in caso di revoca o risoluzione, sarà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito Verbale di riconsegna con allegato lo stato dei locali.

11.2 Eventuali modifiche ai locali consegnati dovranno essere autorizzati dalla SACAL e, in particolare dal Post-Holder Manutenzione e Progettazione e saranno comunque a carico della ASP, così come le relative manutenzioni.

11.3 I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno a carico della ASP che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese o a corrispondere alla SACAL una somma a titolo di indennizzo, da quest'ultima determinata.

ART. 12 CUSTODIA

12.1 SACAL non si costituirà in alcun modo depositaria/custode degli attrezzi, dei materiali e di quant'altro di proprietà dell'ASP ovvero di terzi, la quale ultima, pertanto, assumerà a proprio onere ed esclusivo carico e rischio la custodia e la conservazione dei suddetti beni, esonerando espressamente SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità per sottrazioni ovvero danni da qualsiasi causa determinati.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

ART.13 - SPESE -IMPOSTE

13.1 Tutte le spese inerenti alla presente Convenzione, inclusi gli oneri di registrazione e di bollo saranno a carico della SACAL.

13.2 Gli oneri relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di PSSA svolta nel sedime aeroportuale sono a cura e carico della ASP.

ART. 14 OSSERVANZA NORMATIVA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001 E SS. MM.

14.1 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/01, l'ASP si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.lameziaairport.it, nella sezione "Società Trasparente".

14.2 E' altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dalla presente Convenzione e, nei casi più gravi, di dichiararla risolta *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 C.C., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

14.3 L'ASP pertanto, per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, si impegna a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui lo stesso ASP sia venuto a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

14.4 L'ASP si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.lameziaairport.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa

ART. 15 OSSERVANZA CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

15.1 L'ASP dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <http://www.lameziaairport.it/sacal-s-p-a/amm-trasparente/codice-etico/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

15.2 L'ASP prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Convenzione in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

15.3 L'ASP si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

ART. 16 RISPETTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DI SCALO

16.1 L'ASP deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo vigente dell'aeroporto di Crotone.

16.2 Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore deve nominare un proprio Referente per il Regolamento di Scalo, comunicando il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a sacalspa@legalmail.it.

16.3 Il Referente per il Regolamento è responsabile della diffusione all'interno della propria Organizzazione dei contenuti del Regolamento e dell'informazione circa gli eventuali aggiornamenti, con i mezzi ritenuti più opportuni.

16.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ASP dichiara espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Crotone e si impegna alla sua osservanza.

ART. 17 ANTIMAFIA

17.1 La validità della presente Convenzione è subordinata al rispetto da parte dell'ASP di quanto previsto D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., "Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

17.2 La presente Convenzione è, pertanto, sottoposta a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli 82 e seguenti del summenzionato Decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

ART. 18 ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

18.1 L'ASP dichiara e garantisce di non trovarsi, nei confronti di SACAL e degli Amministratori e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i., tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'ASP prende atto ed autorizza che i propri dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuta la SACAL.

ART. 20 ANTIRICICLAGGIO

20.1 Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti gli obblighi ivi previsti.

ART. 21 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 La presente Convenzione è disciplinata e dovrà essere interpretata in conformità alla Legge Italiana.

21.2 Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di transazione, le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

21.3 Foro territorialmente competente è quello di Lamezia Terme.

ART. 22 VIGENZA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

22.1 Le Parti si danno atto che la Convenzione è stata tra loro liberamente negoziata in ogni patto e clausola.



22.2 Ogni modifica a termini e condizioni della Convenzione dovrà parimenti essere negoziata e sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto.

22.3 Nessuna rinuncia di una Parte ad una disposizione della Convenzione sarà valida se non sarà effettuata espressamente e confermata per iscritto.

22.4 Inoltre, ciascuna rinuncia riguarderà solamente la singola questione o non conformità o violazione cui espressamente si riferisce e non si estenderà a questioni, non conformità o violazioni ulteriori o diverse.

Redatto e protocollato in Lamezia Terme il 17/12/2019

Stipulato il _____

Per Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Arturo De Felice

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Maria P. Bernardi